



COMUNE DI PRAGELATO

PROVINCIA DI TORINO

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale

n. **35** in data **29.12.2011**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Istituzione dell'imposta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 23/2011 e adempimenti connessi.

L'anno **duemilaundici** addi **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

1 - AROLFO GIOVANNI	P	8 - BOERI MARGHERITA	A
2 - BERMOND GIORGIO	P	9 - MICHELI ALESSANDRO	P
3 - BERT ALBERTO	P	10 - RONCHAIL DANIELE	P
4 - ANDOLFI STEFANIA	A	11 - GUIOT CHIQUET BRUNO	P
5 - BRENTAN ANDREA	P	12 - GIANNETTI GIANCARLO	P
6 - CUZZUPE' ALESSANDRO	P	13 - BERMOND MAURO	A
7 - SELVA ALESSANDRO	A		

Totale presenti **9**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Dott. DIEGO JOANNAS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco GIOVANNI AROLFO assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato, seguendo l'ordine del giorno fissato.

Delibera di C.C. n. 35 del 29.12.2011 ad oggetto
Istituzione dell'imposta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 23/2011 e adempimenti connessi.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luca Benedetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Luca Benedetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disciplina, all'art. 4, l'imposta di soggiorno prevedendo:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito é destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, é dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Rilevato che questo Ente intende introdurre tale imposta in quanto sono necessari maggiori interventi nel settore turistico in termini di promozione della località, infrastrutture turistiche, miglioramento qualità della ricettività e miglioramento dei servizi rivolti al turismo;

Evidenziato che:

- sono state svolte alcune riflessioni con i vicini comuni afferenti lo stesso "bacino" turistico (alpi dell'alta valle susa) ed, in particolare, con gli altri Comuni aderenti al Club di Prodotto "Grandi stazioni internazionali" (Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx e Sestriere), costituito all'interno dell'organizzazione di Turismo Torino e Provincia (azienda di promozione ed accoglienza turistica della intera Provincia di Torino), che hanno portato alla definizione di un regolamento "base", dell'imposta di soggiorno;
- sono state altresì condotte alcune riflessioni nell'ambito di un raggio più limitato, riferito al "perimetro" di azione del Consorzio di sviluppo turistico Sestriere, Montagne Olimpiche" e quindi con i Comuni di Sestriere, Sauze di Cesana e Cesana Torinese, che hanno portato ad una prima consultazione "comune" degli operatori turistici (incontro c/o Comune di Sestriere dell'8.04.2011);

- è stato quindi predisposto un regolamento dell'imposta di soggiorno che è stato oggetto di una consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e con i titolari stessi, esperita in data 19.12.2011;

Dato atto che il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 non è ancora stato adottato (il Consiglio dei Ministri del 2.11.2011 ha approvato lo schema di regolamento che dovrà acquisire l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché il parere del Consiglio di Stato);

Evidenziato che:

- sono stati tenuti alcuni colloqui ed un incontro con L'Assessore Regionale al Turismo, Dr. Alberto CIRIO, in relazione alla definizione dell'elenco regionale delle località turistiche previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto nella Regione Piemonte non erano previsti elenchi regionali delle località turistiche;
- nel corso di tale incontro (3.11.2011) l'Assessore Regionale ha posto il tema della scarsità dei finanziamenti del sistema turistico regionale in relazione ai sempre maggiori vincoli di finanza pubblica ed alla scarsità di risorse ed ha proposto, fermo restando la competenza in capo ai Comuni in merito alla istituzione ed alla titolarità dell'imposta, l'attribuzione di parte del gettito del tributo alla Regione Piemonte, attraverso una convenzione (protocollo di intesa) da stipulare con i Comuni ed il trasferimento alla Regione Piemonte di parte dei fondi generati dal tributo;
- è maturato quindi il consenso di questo comune e dei comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx e Sestriere (che rappresentano circa il 40% delle presenze turistiche della Provincia di Torino) di pervenire alla stipula di un protocollo di intesa con la Regione Piemonte che, in via sperimentale e per la durata di un anno (anno di imposta 2012), prevede il trasferimento del 35% dei fondi riscossi a titolo di imposta di soggiorno dai comuni predetti, alla Regione Piemonte, e prevede l'impegno della Regione Piemonte di utilizzare tali fondi a sostegno di iniziative e progetti sovracomunali, riguardanti i comuni già citati, da concordare e condividere con gli stessi Comuni;

Ricordato che Il Consiglio Regionale ha adottato, in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. 114/1998 e dell'art. 9 della legge regionale 28/1999, la deliberazione n. 412-5585, avente ad oggetto i criteri per l'individuazione delle località turistiche ai fini degli orari delle attività commerciali;

Evidenziato che questo Comune è ricompreso negli elenchi delle località turistiche ai fini predetti;

Visto l'allegato schema di regolamento dell'imposta comunale di soggiorno, composto di n. 11 articoli che prevede una tariffa così articolata:

- una imposta pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi;
- una imposta di soggiorno è pari ad euro 0,75 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese;
- una imposta pari ad euro 1,00 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle;
- l'applicazione dell'imposta fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi,
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i minori entro il dodicesimo anno di età;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i pernottamenti nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre di ogni anno;

Richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 (in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione) e dell'art. 172 TUEL 267/2000 (le deliberazioni delle tariffe devono essere allegate al bilancio);

Visto l'allegato schema di protocollo di intesa da stipularsi tra questo Comune ed i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx e Sestriere con la Regione Piemonte, assessorato al turismo;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:

Sentito il dibattito consiliare, così sintetizzabile:

- il Consigliere Giannetti è contrario alla funzione di responsabile di imposta del titolare della struttura ricettiva e chiede l'impegno alla modifica sulla base della discussione con la Federalberghi;
- il Sindaco concorda sulla disponibilità a modificare il regolamento entro il termine di approvazione del bilancio 2012;
- il Consigliere Giannetti propone di comunicare alle strutture ricettive l'istituzione ma, soprattutto, il fine dell'imposta;
- l'Assessore Brentan si dichiara invece contrario, di principio, all'istituzione di nuove imposte;

Esperita la votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri astenuti	n. 1 (Brentan)
Consiglieri votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /

Constatato l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di istituire l'imposta di soggiorno, a valere dall'1.07.2012, approvando il relativo regolamento composto di n. 12 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3. Di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa da stipularsi tra questo Comune ed i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx e Sestriere, con la Regione Piemonte, assessorato al turismo, composta di n. 5 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/00.

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1

Presupposto dell'imposta di soggiorno

1.1. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio comunale e quindi, a titolo esemplificativo, strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche e alberghi.

Articolo 2

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

2.1 Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale.

2.2 Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 3

Esenzioni

3.1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età.
- b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 o prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.
- c) gli appartenenti alle forze dell'ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti disabili;
- e) i pernottamenti nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre di ogni anno.

Articolo 4

Misura dell'imposta di soggiorno

4.1 L'imposta di soggiorno è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie ed in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 0,75 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione fino a tre stelle comprese e di un Euro 1,00 per pernottamenti effettuati negli alberghi e nelle residenze turistiche alberghiere con classificazione superiore a tre stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

4.2 Per i villaggi turistici ed i campeggi (complessi ricettivi all'aperto) la misura dell'imposta si applica per 10 giorni max anno anche se le presenze del soggetto passivo di imposta sono distribuite in più periodi.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

5.1 Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Prigelato, sede municipale di Piazza del Municipio n. 2, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente mediante procedure informatiche e posta elettronica certificata alla mail che sarà definita dall'amministrazione comunale.

Articolo 6

Versamenti

6.1 I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e ad successivo versamento al Comune di Prigelato.

6.2 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Prigelato;
- mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuali mezzi alternativi al denaro;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7

Disposizioni in materia di accertamento

7.1 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27.12.2006, n. 296.

7.2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8

Sanzioni

8.1 Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, 472 e n. 473, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

8.2 Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

8.3 Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

9.1 le somme accertate dell'amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni o secondo le procedure previste dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639,

Articolo 10

Rimborsi

10.1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

10.2 Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

10.3 Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dieci euro.

Articolo 11

Controversie

11.1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo 12

Disposizioni transitorie

12.1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2012.

12.2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i D. Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296 ed il regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente.

12.3 E' costituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'amministrazione, dal locale consorzio turistico e dall'associazione albergatori, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, indicare le modalità di riscossione del tributo da parte degli albergatori anche con riferimento alle funzioni di responsabile di imposta e proporre eventuali modifiche in merito, nonché al fine di individuare procedure semplificate per il versamento dell'imposta.



COMUNE DI
BARDONECCHIA



COMUNE DI
CESANA T.SE



COMUNE DI
CLAVIERE



COMUNE DI
PRAGELATO



COMUNE DI
SAUZE D'OU LX



COMUNE DI
SESTRIERE



i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx, Sestriere e la Regione Piemonte.

Premesso che:

- ↳ Il Comune di Bardonecchia, rappresentato dal Sindaco, Sig. Roberto BORGIS, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ il Comune di Cesana Torinese, rappresentato dal Sindaco, Sig. Lorenzo COLOMB, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ Il Comune di Claviere, rappresentato dal Sindaco, Sig. Maurizio PONZIO, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ Il Comune di Pragelato, rappresentato dal Sindaco, Sig. Gianni AROLFO, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ Il Comune di Sauze d'Oulx, rappresentato dal Sindaco, Sig. Mauro MENEGUZZI, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ Il Comune di Sestriere, rappresentato dal Sindaco, Sig. Valter MARIN, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ La Regione Piemonte, rappresentata da

PREMESSE

Premesse politico-amministrative.

I.l il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disciplina, all'art. 4, l'imposta di soggiorno prevedendo:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi

compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

I.II I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere intendono introdurre tale imposta in quanto sono necessari maggiori interventi nel settore turistico in termini di promozione della località, infrastrutture turistiche, miglioramento qualità della ricettività e miglioramento dei servizi rivolti al turismo;

I.III Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 non è ancora stato adottato (il Consiglio dei Ministri del 2.11.2011 ha approvato lo schema di regolamento che dovrà acquisire l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché il parere del Consiglio di Stato);

I.IV Sono stati tenuti alcuni colloqui ed un incontro con L'Assessore Regionale al Turismo, Dr. Alberto CIRIO; in relazione alla definizione dell'elenco regionale delle località turistiche previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto nella Regione Piemonte non erano previsti elenchi regionali delle località turistiche;

I.V Nel corso di tale incontro (3.11.2011) l'Assessore Regionale ha posto il tema della scarsità dei finanziamenti del sistema turistico regionale in relazione ai sempre maggiori vincoli di finanza pubblica ed alla scarsità di risorse ed ha proposto, fermo restando la competenza in capo ai Comuni in merito alla istituzione ed alla titolarità dell'imposta, l'attribuzione di parte del gettito del tributo alla Regione Piemonte, attraverso una convenzione da stipulare con i Comuni ed il trasferimento alla Regione Piemonte di parte dei fondi generati dal tributo;

I.VI I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere hanno condiviso il principio affermato dall'Assessore Regionale, riconoscendo il sostegno significativo apportato dalla Regione Piemonte negli anni più recenti in merito alle politiche turistiche afferenti l'area dell'Alta Valle Susa e Chisone, anche con riferimento alle diverse manifestazioni che si sono svolte nel comprensorio (alcune di grande rilevanza quali, coppa mondo sci alpino e snowboard, tappa Giro d'Italia ciclistico, raduno premondiale nazionale italiana di calcio, raduno estivo Juventus, ecc. che hanno potuto beneficiare del determinante sostegno

della Regione Piemonte) ed agli investimenti e contributi di gestione nel settore degli impianti di risalita, innevamento programmato e sicurezza piste;

I.VII I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere ed hanno quindi maturato la volontà di pervenire ad un accordo con al Regione Piemonte che, in via sperimentale e per la durata di un anno (anno di imposta 2012), prevede il trasferimento del 35% dei fondi riscossi a titolo di imposta di soggiorno dai comuni predetti, alla Regione Piemonte, e prevede l'impegno della Regione Piemonte di utilizzare tali fondi a sostegno di iniziative e progetti sovracomunali, riguardanti i comuni già citati, da concordare e condividere con gli stessi Comuni.

I.VIII Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato dall'art. 117 della costituzione e quindi la potestà legislativa in materia di turismo.

Premesse procedurali.

II.I I Comuni e la Regione Piemonte hanno individuato uno strumento per regolamentare l'azione coordinata nel "protocollo di intesa".

Premessa comune sul metodo.

III.I In relazione a quanto predetto i Comuni e la Regione Piemonte intendono costituire un gruppo di lavoro, formato da un rappresentante per ciascun soggetto indicato in precedenza, al fine di concordare e condividere i progetti sovracomunali di cui al punto I.VII, ed analizzare e monitorare la sperimentazione proposta e proporre eventualmente modifiche e correttivi.

Tutto ciò premesso e considerato ed al fine di perseguire le finalità sopra espresse

si conviene e si stipula

ART. 1 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

I sottoscrittori perseguono i seguenti obiettivi:

- Sviluppare politiche integrate di promozione turistica dell'area dell'Alta Valle Susa e Chisone che costituisce oltre il 30% della presenza turistiche della Provincia di Torino;
- Concordare e condividere il complesso delle azioni di promozione turistica dell'area predetta al fine di massimizzare le risorse;
- Monitorare le attività messe in atto.

ART. 2 IMPEGNI DEI COMUNI

I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere si impegnano a trasferire alla Regione Piemonte parte dei fondi che introiteranno dall'imposta di soggiorno, nella misura del 35% del gettito introitato.

I gettito da prendere a riferimento è quello relativo all'anno di imposta 2012 e quindi all'imposta che sarà dovuta per i pernottamenti in strutture ricettive, secondo le disposizioni degli specifici regolamenti comunali, dall'1.07.2012 al 31.12.2012.

I fondi saranno trasferiti in una rata entro il 31 marzo 2013, relativamente al 35% dell'imposta introitata dai Comuni per il periodo 1.07.2012-31.12.2012.

ART. 3 IMPEGNI DELLA REGIONE PIEMONTE.

La Regione si impegna a reinvestire sul territorio stesso le somme trasferite dai Comuni, potenziandole, a sostegno di progetti turistici e a sostegno delle strutture ricettive, secondo quanto verrà concordato e condiviso preventivamente con gli stessi Comuni.

ART. 4 GRUPPO DI LAVORO E DI MONITORAGGIO

Ciascuna delle Parti nomina un referente che partecipa al Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio paritetico per la elaborazione e condivisione delle iniziative e dei progetti sovracomunali, la verifica dell'attività svolta e degli obiettivi individuati.

Il Gruppo di Lavoro o di Monitoraggio individua al proprio interno un coordinatore cui compete la convocazione delle riunioni secondo il calendario concordato.

Il Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio stila un succinto verbale degli incontri che viene inviato ad ogni sottoscrittore.

Il Gruppo di Lavoro dovrà procedere all'elaborazione e condivisione delle iniziative e dei progetti sovracomunali entro il 31 luglio 2012. A tali fini le risorse disponibili saranno determinate in via presuntiva sulla base delle presenze turistiche (pernottamenti), assunte sulla base dei dati rilevati da Turismo Torino, relative alla media dell'anno 2010 e dell'anno 2011.

ART. 5 DURATA E MODIFICHE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha la durata di un anno dall'1.01.2012 al 31.12.2012 e potrà essere rinnovato, previa adozione degli atti necessari, per periodi successivi.

Il Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio ha anche il compito di proporre alle parti le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'individuazione di nuovi obiettivi da perseguire e criteri da sperimentare.

Delibera di C.C. n. **35** del **29.12.2011** ad oggetto
Istituzione dell'imposta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 23/2011 e adempimenti connessi.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
GIOVANNI AROLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DIEGO JOANNAS

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal __/__/____ registro pubblicazioni n.____ come prescritto dall'art. dall'art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i.

Pragelato, __/__/____

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Cristina Sasu

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune senza osservazioni, per cui la stessa è divenuta definitivamente esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data __/__/____ per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione.

Pragelato, __/__/____

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Cristina Sasu
